

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2001, n. 3

Interventi regionali di sostegno a reti e servizi telematici per le imprese artigiane.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

CAPO I

Finalità e ambiti di applicazione

Art. 1

Obiettivi

1. La presente legge, nel quadro delle azioni regionali volte alla crescita e al mantenimento dell'efficienza del sistema produttivo veneto, promuove la competitività, l'innovazione e l'internazionalizzazione del sistema economico veneto delle imprese artigiane, anche attraverso il sostegno dei servizi telematici ed informatici delle imprese artigiane.

2. Sono obiettivi della presente legge:

- a) la diffusione dell'uso delle reti e servizi telematici;
- b) lo sviluppo dell'integrazione tra le imprese artigiane;
- c) la promozione, presso il sistema economico veneto delle imprese artigiane, delle opportunità di sviluppo imprenditoriale offerte dalle tecnologie informatiche e telematiche;
- d) il coordinamento tra i sistemi informativi esistenti a livello regionale.

3. Gli obiettivi di cui al comma 2 sono perseguiti mediante interventi di incentivazione dell'offerta e interventi di sostegno della domanda di servizi telematici ed informatici.

Art. 2

Definizioni

1. Agli effetti della presente legge, si intende:

- a) per impresa artigiana, quella così definita ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- b) per consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa, quelli così definiti ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) per regola de minimis, il limite di contribuzione di cui alla Comunicazione della Commissione europea pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 68 del 6 marzo 1996;

- d) per piccole e medie imprese, quelle così definite secondo i parametri stabiliti dalla Commissione europea, di cui alla raccomandazione della Commissione europea pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 107 del 30 aprile 1996 e successive modificazioni.

CAPO II

Interventi di incentivazione dell'offerta di servizi

Art. 3

Definizione degli interventi e destinatari

1. Gli interventi di cui al presente Capo consistono in azioni di incentivazione dell'offerta di servizi attraverso reti telematiche a favore di associazioni, loro centri servizi, consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa, di imprese artigiane con riferimento sia alla messa in rete di servizi già esistenti che alla creazione di nuovi servizi informatici in rete.

2. Per gli interventi di cui al comma 1 sono previsti contributi in conto capitale sulle spese per:

- a) investimenti in beni materiali ed in beni immateriali informatici e telematici;
- b) consulenze organizzative necessarie per la realizzazione dei servizi informatici e telematici.

3. Sono destinatari degli interventi di cui al presente Capo i soggetti di cui al comma 1 che:

- a) abbiano sede legale e operativa ubicate sul territorio regionale;
- b) rientrino nella definizione comunitaria di piccola e di media impresa.

Art. 4

Modalità di contribuzione

1. Gli interventi di cui alla lettera a), comma 2 dell'articolo 3 sono concessi nel limite del:

- a) 15 per cento delle spese ammesse, per i soggetti di cui all'articolo 3 che rientrino nella definizione comunitaria di piccola impresa;
- b) 7,5 per cento delle spese ammesse, per i soggetti di cui all'articolo 3 che rientrino nella definizione comunitaria di media impresa.

2. Nelle aree ammesse ad usufruire della deroga ai sensi dell'articolo 87.3.c) del Trattato della Comunità Europea, gli interventi di cui al comma 1 sono concessi nel limite del:

- a) 20 per cento delle spese ammesse, calcolato secondo la metodologia dell'Equivalente sovvenzione netta adottata dalla Commissione europea per le piccole imprese;
- b) 15 per cento delle spese ammesse, calcolato secondo la

metodologia dell'Equivalentente sovvenzione netta adottata dalla Commissione europea per le medie imprese.

3. Per gli interventi di cui alla lettera b), comma 2 dell'articolo 3 sono concessi contributi nel limite del 50 per cento delle spese sostenute.

4. Il richiedente può presentare domanda per ottenere contributi alternativamente:

- a) nella misura massima dell'80 per cento del costo del progetto e comunque nel rispetto della regola de minimis;
- b) nei limiti dell'intensità di aiuto previsti dai commi 1, 2 e 3.

CAPO III

Interventi di sostegno della domanda di servizi informativi telematici personalizzati

Art. 5 Interventi

1. Gli interventi di cui al presente Capo consistono in contributi in conto capitale sulle spese di consulenza, formazione e addestramento del personale necessarie alla realizzazione di un progetto aziendale di utilizzazione e di accesso alle reti e ai servizi telematici.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono concessi nella misura del 50 per cento delle spese ammesse e comunque per un importo non superiore a lire 30 milioni.

Art. 6 Destinatari

1. Sono destinatari degli interventi di cui al presente Capo i soggetti come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) che:

- a) abbiano sede legale e operativa sul territorio regionale;
- b) rientrino nella definizione comunitaria di piccola e di media impresa.

CAPO IV Disposizioni comuni

Art. 7 Procedure di attuazione

1. La Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta trascorsi i quali si prescinde dal parere, stabilisce modalità, criteri e termini per l'attuazione della presente legge.

2. La Giunta regionale per realizzare l'obiettivo previsto dalla lettera d), comma 2 dell'articolo 1 può avvalersi, per l'istruttoria delle domande di contributo, di Veneto

Innovazione S.p.A., anche attraverso i Centri Tecno Info Rete Veneta (TIRV) a favore delle imprese artigiane. In questo caso il provvedimento finale di ammissione è di competenza della Giunta regionale.

3. In fase di prima applicazione la Giunta regionale può derogare dal termine previsto al comma 1.

Art. 8 Condizioni di ammissione al contributo

1. Costituisce requisito di ammissione ai contributi previsti dalla presente legge, il rispetto della normativa in materia di lavoro, previdenza, sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, nonché l'applicazione dei contratti collettivi.

2. Non sono ammessi ai contributi gli interventi che abbiano avuto inizio prima della presentazione della domanda.

Art. 9 Rispetto della normativa comunitaria

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono disposti in conformità alla normativa dell'Unione europea e, in particolare a:

- a) la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 213 del 23 luglio 1996, e successive modificazioni;
- b) gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 74 del 10 marzo 1998, e successive modificazioni;
- c) la disciplina comunitaria prevista per specifici settori, e sue successive modificazioni.

Art. 10 Disposizioni sulla cumulabilità degli interventi

1. I destinatari dei contributi previsti dalla presente legge non possono cumulare, per lo stesso intervento, i benefici di cui ai Capi II e III della medesima, nonché altri benefici, comunque denominati, sia comunitari che nazionali o regionali, a pena di decadenza.

2. I contributi di cui alla presente legge sono invece cumulabili, con i contributi ricevuti per altri interventi a valere sui regimi di aiuto autorizzati dalla Commissione europea, fatta salva la regola de minimis.

Art. 11 Cofinanziamento

1. La Giunta regionale può emanare criteri finalizzati a utilizzare i fondi addizionali, derivanti da normative co-

munitarie o statali, per gli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 12
Aree di intervento

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può individuare aree territoriali nelle quali concentrare gli interventi previsti dalla presente legge.

CAPO V
Disposizioni transitorie e finali

Art. 13
Norma transitoria

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, i contributi previsti dalla presente legge sono sospesi fino alla adozione, da parte della Commissione europea, della decisione di autorizzazione.

2. Nelle more dell'autorizzazione comunitaria di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere i contributi previsti nei limiti della regola de minimis.

Art. 14
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in lire 2 miliardi, si provvede, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni, mediante l'utilizzo della partita n. 2 del capitolo n. 80230 "Fondo globale spese d'investimento" iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 2001 è istituito il capitolo n. 21280 "Interventi regionali per il sostegno a reti e servizi telematici per le imprese artigiane" con lo stanziamento di lire 2 miliardi in termini di competenza.

3. Per gli esercizi successivi al 2001, lo stanziamento del capitolo di cui al comma 2 è determinato ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.

Art. 15
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 1 febbraio 2001

Galan

INDICE

CAPO I -	Finalità e ambiti di applicazione
Art. 1 -	Obiettivi
Art. 2 -	Definizioni
CAPO II -	Interventi di incentivazione dell'offerta di servizi
Art. 3 -	Definizione degli interventi e destinatari
Art. 4 -	Modalità di contribuzione
CAPO III -	Interventi di sostegno della domanda di servizi informativi telematici personalizzati
Art. 5 -	Interventi
Art. 6 -	Destinatari
CAPO IV -	Disposizioni comuni
Art. 7 -	Procedure di attuazione
Art. 8 -	Condizioni di ammissione al contributo
Art. 9 -	Rispetto della normativa comunitaria
Art. 10 -	Disposizioni sulla cumulabilità degli interventi
Art. 11 -	Cofinanziamento
Art. 12 -	Aree di intervento
CAPO V -	Disposizioni transitorie e finali
Art. 13 -	Norma transitoria
Art. 14 -	Norma finanziaria
Art. 15 -	Dichiarazione d'urgenza

Dati informativi concernenti la legge regionale 1 febbraio 2001, n. 3

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente da eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione della legge regionale
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Stanziamento in bilancio per il 2001
- 4 - Struttura responsabile degli adempimenti procedurali
- 5 - Note agli articoli della legge regionale

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giancarlo Conta, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 7 luglio 2000, n. 12 /ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 10 luglio 2000, dove ha acquisito il n. 28 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1^a e 3^a in data 14 luglio 2000 ;
- La 3^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 24 novembre 2000, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Luigi Peloso, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 20 dicembre 2000, n. 15000 ;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 28 dicembre 2000 ;
- Il Commissario del Governo, con nota 22 gennaio 2001, n. 115/22604, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1 comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

le imprese artigiane sono nel Veneto oltre 138.000 (dati 1999), di cui oltre 50.000 appartenenti al settore manifatturiero. Esse concorrono in misura rilevante alla creazione di ricchezza e posti di lavoro, e, caratterizzano il nostro sistema industriale che, con le sue oltre 490.000 imprese, si trova ormai a competere su un mercato divenuto globale. Il Veneto, pur con qualche segno di rallentamento, è una realtà economica dinamica, fatta di medie e soprattutto piccole imprese industriali e artigiane che operano in un sistema a rete, nel quale le aziende committenti delegano le lavorazioni alle piccole imprese subfornitrici del territorio.

Le nostre imprese generalmente operano in distretti industriali altamente specializzati, dai quali originano produzioni competitive in termini di costo e insieme di buon livello qualitativo (è in Veneto un quinto dei distretti del tessile - abbigliamento italiani, un decimo di quelli del

cuoio - calzature, il quindici per cento di quelli della meccanica e la principale area dell'occhialeria nazionale), e sono impegnate in produzioni tradizionali e in settori maturi: siderurgia - meccanica primaria, meccanica strumentale, tessile-abbigliamento, occhialeria, mobili-arredamento, trasformazione alimentare.

Queste produzioni sono state determinanti nell'affermazione del sistema veneto, ma sono vulnerabili all'evoluzione della competizione mondiale. Le imprese, infatti, hanno sì proceduto a realizzare negli ultimi anni forti innovazioni organizzativo - gestionali, ma esse non sono ancora sufficienti a rafforzarne stabilmente la presenza in un mercato divenuto globale. Oggi, inoltre, la competitività si gioca soprattutto a livello d'innovazione e dunque le nostre imprese artigiane devono puntare su una serie di fattori critici per posizionarsi su fasce di mercato meno esposte alla concorrenza dei paesi emergenti, quali, ad esempio, il raggiungimento di standard qualitativi elevati e l'offerta di servizi collaterali al prodotto.

Di qui una strategia di miglioramento della nostra economia che non solo faccia leva sui tradizionali motivi di successo, ma persegua altresì una politica di sviluppo mirata al sostegno dei fattori produttivi: la qualità, l'innovazione, le infrastrutture, la formazione, l'innovazione e il trasferimento di tecnologia.

In quest'ambito, oltre al rafforzamento della rete dei parchi scientifici e tecnologici e alla promozione dei servizi per l'innovazione tecnologica, la qualità e l'ambiente, acquistano particolare significato le azioni per l'innovazione, anche organizzativa, rivolta a un più diffuso utilizzo delle reti telematiche.

Analisi, anche recenti, dell'OCSE (Organizzazione per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica), hanno rilevato come sia determinate, nella spiegazione del gap relativo al PIL pro-capite tra economia statunitense e quella europea, il tasso di diffusione delle Tecnologie dell'Informazione (ITC) nei diversi settori produttivi.

Il crescente grado di internazionalizzazione del sistema produttivo veneto richiede, ancor di più, una sempre maggiore capacità dei suoi soggetti di avvalersi al meglio delle possibilità offerte dalla informatizzazione e dall'accesso ai servizi telematici, tra cui il commercio elettronico, con le loro potenzialità di sviluppo.

Di qui il riconoscimento e la valorizzazione dell'importanza delle reti telematiche per la competitività delle imprese, specie se artigiane e subfornitrici, in un contesto caratterizzato da concorrenza globale e mercati aperti e le azioni tese al sostegno e alla diffusione dei servizi in rete e della capacità di avvalersene.

Il sistema veneto, infatti, accanto a dei consolidati elementi di forza (si consideri che le reti di imprese e le imprese-rete sono modelli caratteristici del sistema produttivo veneto, dove inoltre gioca un ruolo importante e strategico il sistema associativo) presenta anche punti di

debolezza, tra i quali a questo fine giova segnalare lo scarso utilizzo e le limitate abilità e competenze nell'uso delle tecnologie telematiche, mentre cambiano le strategie di comunicare con i mercati e di organizzare le vendite.

Al superamento di tali limiti si indirizza la presente legge.

Sono, infatti, da sottolineare i vantaggi di cui un'azienda artigiana beneficerebbe nell'utilizzare una rete informativa telematica:

1) accesso rapido alle informazioni, con la possibilità di aggiornamento continuo e in tempo reale sul proprio ambiente di riferimento;

2) contatto permanente con le proprie Organizzazioni territoriali e regionali di categoria, loro società e consorzi, per al soluzione di problemi e questioni particolari;

3) maggiore visibilità per l'impresa, con acquisizione sia di nuovi clienti sia di nuovi fornitori; ne discende la possibilità di offrire i propri prodotti e servizi a un pubblico più vasto di quello raggiungibile altrimenti (dunque nuovi clienti e nuovi fornitori);

4) utilizzo della posta elettronica e di nuove modalità di scambiare ordini e specifiche;

5) scambio di conoscenze [a livello di settore (subfornitura) e di distretto, migliorando il livello competitivo attraverso l'adozione delle nuove tecnologie];

6) nuove modalità organizzative, meno rigide ed onerose finanziariamente, di produrre e vendere (e-commerce).

Consistente ed articolata è inoltre la gamma dei servizi alle imprese che sarebbero così migliorati e potenziati dall'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche, specie nei seguenti ambiti de:

- l'informazione e interpretazione normativa (comunitaria, nazionale, regionale);
- i rapporti con la pubblica amministrazione;
- lo sportello unico e relativi alle aree ed insediamenti industriali-artigiani;
- il call center;
- l'informazione (tecnologie, gestione della privacy, accesso a banche dati);
- l'assistenza al credito e alla mutualità artigiana (informazioni finanziarie, leasing, credito agevolato, applicazioni anti-usura, rapporti convenzionali con le banche, ecc.);
- l'utilizzo delle risorse comunitarie (bandi, assistenza alla preparazione di gare, gestione procedure per progetti);
- l'assistenza e la consulenza alle categorie (banche dati, nuovi mestieri, creazione di nuova impresa);
- la normazione (imprenditoriale e professionale, a distanza, teledidattica);
- le tematiche sociali (previdenza, sanità, servizi sociali,

tutela del consumatore);

- il commercio (promozione, cooperazione internazionale, export);
- l'ambiente / sicurezza (gestione del territorio, tutela e protezione sul luogo di lavoro, sicurezza, MUD, obblighi in materia ambientale e di inquinamento);
- l'innovazione, la qualità, la certificazione;
- l'informatica e l'automazione di processo (introduzione di innovazioni di processo e di organizzazione supportate da strumenti informatici ed elettronici);
- la comunicazione (informazioni su stampa, TV, radio);
- l'informatica e gli adempimenti in campo fiscale e tributario;
- i servizi di assistenza al lavoro (prestazioni Ente Bilaterale Artigianato Veneto - EBAV, gestione del personale, lavoro interinale, liberalizzazione del collocamento).

La legge promuove la competitività, il livello di innovazione e l'internazionalizzazione del sistema veneto delle imprese artigiane, anche attraverso il sostegno dei servizi informatici e telematici per le imprese artigiane (articolo 1), prevedendo due tipi di azioni di sostegno di tale necessaria evoluzione imprenditoriale delle imprese artigiane:

a) azioni di incentivazione dell'offerta di servizi informativi in rete;

b) azioni di sostegno alla domanda di servizi informativi telematici personalizzati.

L'articolo 2 contiene le definizioni di impresa artigiana, di consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa, unità operative, piccola impresa e media impresa e della regola de minimis.

Il Capo II disciplina gli interventi di incentivazione dell'offerta di servizi e precisamente definisce: le azioni previste, la natura dell'intervento pubblico e i destinatari (articolo 3); le modalità di contribuzione (articolo 4). Il Capo III regola gli Interventi di sostegno della domanda di servizi informativi telematici personalizzati. In questo sono definiti: gli interventi e le modalità di finanziamento regionale (articolo 5), nonché i destinatari delle azioni (articolo 6). Il Capo IV contiene le disposizioni comuni e segnatamente le procedure di attuazione (articolo 7); le condizioni di ammissione al contributo (articolo 8); il rispetto della normativa comunitaria (articolo 9); le disposizioni sulla cumulabilità degli interventi (articolo 10); la facoltà per la Giunta regionale di stabilire criteri specifici per il cofinanziamento su altri fondi (articolo 11) e di individuare aree su cui concentrare intervento (articolo 12). Il Capo V, infine, contiene le disposizioni transitorie e finali relative: dai limiti dell'intervento regionale nelle more dell'autorizzazione comunitaria (articolo 13) alla copertura finanziaria (articolo 14), alla dichiarazione d'urgenza (articolo 15).

In particolare, i beneficiari sono distinti per le due diverse iniziative previste e precisamente:

a) per le azioni di incentivazione dell'offerta di servizi informativi in rete, i consorzi e le associazioni tra le imprese artigiane, che abbiano sede legale ed operativa ubicate nel Veneto;

b) per le azioni di sostegno alla domanda di servizi informativi telematici personalizzati, le imprese artigiane ed i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, definiti ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, che abbiano unità operative ubicate nel territorio regionale.

I citati soggetti devono comunque rientrare nella definizione comunitaria di piccola e media impresa (articoli 3, 5 e 6).

Le modalità di contribuzione ed i limiti di intensità d'aiuto, previsti dagli articoli 4 e 5, sono quelli stabiliti a livello comunitario, ivi comprese eventuali maggiorazioni per soggetti ubicati in aree ex articolo 87.3.c) del Trattato, da applicarsi nel rispetto delle disposizioni sulla cumulabilità degli interventi (articolo 10).

L'applicazione della legge avverrà nel rispetto della normativa comunitaria, con particolare attenzione alle discipline relative: agli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, agli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale, a specifici settori (articolo 9).

Requisito per l'ammissione alle provvidenze regionali è il rispetto della normativa in materia di lavoro, previdenza, sicurezza, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Non sono, inoltre ammessi, progetti ed iniziative iniziati prima della presentazione della domanda (articolo 8).

Nel rispetto della vigente normativa statale e comunitaria, è attribuita alla Giunta regionale la fissazione delle modalità di attuazione degli interventi (articolo 7), avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, di Veneto Innovazione S.p.A. e dei Centri della Tecno Info Rete Veneta.

La legge si applica su tutto il territorio regionale, ma è prevista la possibilità di individuare limiti territoriali di intervento, nonché vincoli e prescrizioni volti al pieno utilizzo di cofinanziamenti statali o comunitari (articoli 11 e 12).

Lo stanziamento è di 2 miliardi per l'anno 2000 (articolo 14).

Infine l'articolo 13 prevede che nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore e la Decisione Comunitaria di autorizzazione ai sensi degli articoli 87-90 del Trattato, i benefici previsti dalla presente legge siano concedibili nei limiti del regime "de minimis". In questo modo, i tempi dell'iter di approvazione non vengono aggravati dalla fase istruttoria in sede comunitaria, con conseguente possibilità di utilizzo delle somme stanziare in Fondo globale del bilancio del corrente esercizio, a norma della legge di

contabilità regionale. Resta comunque impregiudicata la successiva autorizzazione da parte dell'Unione Europea, per la quale la legge sarà notificata.

3. Stanziamento in bilancio per il 2001

– Capitolo 21280 L. 2.000 milioni
"Interventi regionali per il sostegno a reti e servizi telematici per le imprese artigiane"

4. Struttura responsabile degli adempimenti procedurali

– Direzione artigianato

5. Note agli articoli

Di seguito vengono riportate le norme statali e regionali citate.

Nota all'art. 2, comma 1, lett. a):

legge 8 agosto 1985, n. 443 "Legge quadro per l'artigianato"